COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazioni alle tariffe degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*). (595-*B*) 135

PRESIDENTE 135, 136, 138, 139, 140, 142, 143, 145, 146

BREGANZE, *Relatore*. . . 135, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 146

GORINI 137, 141, 146

COLITTO 137

BERLINGUER 138, 142, 143

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 138, 142, 143, 145, 146

CAPALOZZA. 138, 142

FACCHIN 141

TINZL 141

FODERARO 142, 143, 144

PETRILLI 142

TESAURO 142

MUSOLINO 145

AMADEI 145

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*).

Modificazioni al codice di procedura penale. (1121) 146

PRESIDENTE 146

Votazione segreta:

PRESIDENTE 147

La seduta comincia alle 9,40.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili. (Modificato dalla II Commissione permanente del Senato). (595-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente « Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ».

Come i colleghi ricordano, questo disegno di legge era stato approvato, con emendamenti al testo governativo, dalla nostra Commissione. La Commissione di giustizia del Senato, esaminando a sua volta il disegno di legge, vi ha introdotto alcuni emendamenti. È per questo che il disegno di legge torna oggi alla nostra Commissione, che dovrà pronunciarsi sulle modifiche introdotte dal Senato sulle quali il relatore, onorevole Breganze, ha facoltà di riferire.

BREGANZE, *Relatore*. Come il Presidente ha testè detto, il Senato ha introdotto alcuni emendamenti al testo di questo disegno di legge, che la nostra Commissione aveva approvato dopo ampia discussione.

Le modifiche introdotte dal Senato in parte sono di carattere formale e accessorio, in parte, invece, toccano la sostanza del provvedimento. Dirò subito che alcune di queste ultime mi lasciano molto perplesso.

Salvo scendere a un più dettagliato esame durante la discussione dei singoli emendamenti, rilevo che le modifiche di carattere sostanziale riguardano essenzialmente questi punti: 1°) aumento degli onorari graduali; 2°) ripristino della parità tra atti pubblici e scritture private autenticate agli effetti dell'onorario; 3°) versamento all'Ufficio del registro anche della parte di onorari che compete alla Cassa del notariato; 4°) modificazione alquanto sensibile degli onorari da noi stabiliti in materia di trasferimento di autoveicoli.

Le altre modifiche sono di carattere puramente accessorio.

Io ho l'impressione che su talune di queste modifiche potremo essere consenzienti, mentre per altre sarà opportuno un esame approfondito.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 3 approvato dalla nostra Commissione suonava in questi termini:

«L'onorario graduale normale è di:

L.	1.000	per atto fino a			L.	50.000
»	2.000	da oltre	50.000	fino a	»	100.000
»	3.000	»	100.000	»	»	150.000
»	4.000	»	150.000	»	»	200.000
»	5.000	»	200.000	»	»	250.000
»	6.000	»	250.000	»	»	300.000

Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 6.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

L.	1 %	per quota	di oltre	L.	300.000	fino a	L.	600.000
»	0,50 %	»	»	»	600.000	»	»	2.000.000
»	0,40 %	»	»	»	2.000.000	»	»	5.000.000
»	0,30 %	»	»	»	5.000.000	»	»	12.000.000
»	0,20 %	»	»	»	12.000.000	»	»	16.000.000
»	0,10 %	»	»	»	16.000.000	»	»	20.000.000
»	0,05 %	»	»	»	20.000.000	»	»	60.000.000
»	0,03 %	»	»	»	60.000.000	»	»	500.000.00

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100. Analogo arrotondamento sarà praticato per le frazioni di lira».

Il Senato ha modificato il primo, il secondo e l'ultimo comma, per cui l'articolo è ora del seguente tenore:

«L'onorario graduale normale è di:

L.	500	per atto fino a			L.	10.000
»	1.000	»	da oltre L.	10.000	fino a »	25.000
»	2.000	»	» »	25.000	» »	50.000
»	3.000	»	» »	50.000	» »	75.000
»	4.000	»	» »	75.000	» »	100.000
»	5.000	»	» »	100.000	» »	150.000
»	6.000	»	» »	150.000	» »	200.000
»	7.000	»	» »	200.000	» »	250.000
»	8.000	»	» »	250.000	» »	300.000

Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 8.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

L.	1 %	per quota	di oltre	L.	300.000	fino a	L.	600.000
»	0,50 %	»	»	»	600.000	»	»	2.000.000
»	0,40 %	»	»	»	2.000.000	»	»	5.000.000
»	0,30 %	»	»	»	5.000.000	»	»	12.000.000
»	0,20 %	»	»	»	12.000.000	»	»	16.000.000
»	0,10 %	»	»	»	16.000.000	»	»	20.000.000
»	0,05 %	»	»	»	20.000.000	»	»	60.000.000
»	0,03 %	»	»	»	60.000.000	»	»	500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100 ».

BREGANZE, *Relatore*. La modifica apportata all'ultimo comma di questo articolo è del tutto secondaria, perché si limita alla eliminazione dell'ultima parte concernente l'arrotondamento per frazioni di lira. Quindi non c'è in proposito nessuna ragione di discussione.

Molto più importante è la modifica introdotta al primo comma.

Come i colleghi ricorderanno, la relazione ministeriale che accompagnava il disegno di legge, diceva che si era voluto tener conto di due esigenze, in certo senso contrastanti: una mirante ad assicurare un adeguato aumento dell'onorario notarile, rapportandolo ai valori dell'anteguerra, per parificare le tariffe dei notai con quelle di altri professionisti; l'altra mirante a non fare incidere troppo le tariffe sugli atti di valore minore, perché ciò si sarebbe risolto in un onere per le classi meno abbienti. Conseguentemente il disegno di legge originale aveva previsto una certa tabella di onorari.

La nostra Commissione, nell'intento di attuare un criterio moderatore tra le due esigenze suddette, aveva invece adottato la tabella poco fa letta dal nostro Presidente. In modo particolare, la nostra Commissione aveva aggiunto lo scaglione finale fino a 300 mila lire e aveva elevato unitariamente a mille lire l'onorario per qualsiasi atto fino a 50.000 lire di valore.

Il Senato ha introdotto le sue varianti soprattutto in base alle considerazioni che la Cassa del notariato ha delle esigenze sensibili e che parecchi notai non riescono a raggiungere un onorario complessivo annuo di due o trecentomila lire. Si tratta particolarmente dei notai dei centri rurali dell'Italia meridionale, i quali, invece, attuando la tabella approvata dal Senato, conseguirebbero un onorario pari a 35 volte quello dell'anteguerra.

Io ho l'impressione che la nostra Commissione, con gli emendamenti che aveva introdotto al testo originale del disegno di legge, aveva già tenuto presente le esigenze dei notai rurali meridionali, poiché aveva apportato dei sensibili ritocchi. È anche intervenuto un altro elemento non trascurabile. Come è noto, la nuova legge sulle società contiene un articolo che apporta una notevole riduzione della tassa di registro sui trasferimenti immobiliari. Da ciò deriva che molti contraenti privati, i quali precedentemente per trapassi intermedi si servivano di atti preliminari, ricorrono ora senz'altro all'atto pubblico. Inoltre, per la riduzione della aliquota della tassa di registro, è probabile che le dichiarazioni di valore fatte dai contraenti si avvicinino maggiormente alla verità. Sono tutti elementi che fanno pensare che ci sarà aumento dell'onorario notarile.

Io ho perciò l'impressione che, in via di massima, dovremmo attenerci alla tabella che già avevamo approvato. Solo per quel desiderio che ho già enunciato, di veder contemperate le diverse esigenze, io sarei disposto ad introdurre una piccola modifica che potrebbe essere accettata dai colleghi: nella nostra tabella è previsto un onorario unico di lire 2.000 per gli atti di valore da lire 50.000 a 100.000; io proporrei di lasciare l'onorario di 2.000 lire per gli atti di valore da 50.000 a 75.000 ed elevarlo a lire 2.500 per gli atti di valore da 75.000 a 100.000.

Questa variante porta ai contraenti un onere di poco superiore all'attuale, ma potrebbe portare un qualche vantaggio ai notai in questo settore sensibile di atti di minor valore.

Un'altra variante che prospetto soltanto per un debito di ulteriore esame e per una possibilità di avvicinamento a quanto è stato approvato dal Senato, è questa: introdurre un ulteriore scaglione dopo quello da 250.000 a 300.000, e cioè uno scaglione da 300.000 a 400.000 lire, con l'onorario di lire 7.000. Dico subito, però, che questa seconda variante mi convince in modo minore.

GORINI. Io sono d'avviso che non dobbiamo apportare modifiche al testo approvato dal Senato, per evitare ulteriore ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Poiché è necessario un regolamento di tutta questa materia, si approvi il provvedimento nel testo che ci perviene dal Senato.

COLITTO. A me consta che la categoria dei notai è sodisfatta delle conclusioni a cui il Senato è pervenuto. D'altra parte, poiché le modifiche, in via di massima, non sono rilevanti di fronte al testo che noi avevamo approvato, io penso che anche coloro che si servono dell'opera del notaio potrebbero essere sodisfatti.

Per queste ragioni e per non ritardare l'approvazione di una legge che è attesa da tanto tempo, mi associo alla proposta del collega Gorini.

BERLINGUER. Trovo che la legge, nel testo emendato dal Senato, è in alcuni punti forse più idonea, in confronto al testo approvato da noi, al quale da questa parte erano state fatte delle riserve e delle critiche, che la maggioranza non aveva accolto.

Non c'è dubbio che questa legge continua a distinguere tra due categorie di notai: quella privilegiata delle grandi città, monopolista dei grandi affari, e quella dei notai che sono meno protetti. Senonché mi sembra che, arrivati a questo punto, non siano state introdotte dal Senato modifiche tali, che consiglino di differire ancora l'approvazione del disegno di legge.

Perciò, per mio conto, credo che potremmo approvare il testo pervenutoci dal Senato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei pregare la Commissione di non insistere su ulteriori emendamenti a questo disegno di legge, che per quanto importante per la categoria dei notai e per l'incidenza che ha sulla vita economica del paese, tuttavia non ha rilievo fondamentale. Noi abbiamo ampiamente vagliato il provvedimento che è stato modificato, d'altra parte, così lievemente da non giustificare un ritardo della sua approvazione. Il disegno di legge si propone di aggiornare gli onorari dei notai, di una classe di professionisti certamente benemerita del lavoro nazionale.

È vero, onorevole Berlinguer, che si seguita a distinguere la categoria dei notai che fanno i grandi affari da quella dei piccoli notai, la categoria dei monopolisti dai paria della professione delle zone rurali; ma è anche vero che con le modifiche del Senato si è voluto proprio attenuare questa differenza, perché, sia pure in senso convenzionale, non perfettamente sociale, si è voluto riportare un po' sui piccoli affari il peso che noi avevamo alleggerito. È questa una necessità evidente, perché ai piccoli operatori economici che richiedono l'opera dei notai, corrispondono anche i piccoli notai, cioè i notai delle contrade rurali che fanno soltanto piccoli atti. E se modifichiamo gli onorari in modo tale da non consentire a costoro che scarsissimi guadagni, avremo fatto un'opera antisociale.

In sostanza, le modifiche del Senato incidono in questo modo: per gli atti più modesti e più numerosi si è portato un certo gravame; per i grandi atti si è portata una diminuzione. Ciò comporta un aggravio complessivo, perché i piccoli atti sono più numerosi dei grandi; ma ciò è necessario, se vogliamo guardare realisticamente la vita di questi professionisti e gli istituti che li riguardano, come la Cassa del notariato, l'assistenza ai notai pensionati, ecc.

Il Governo insiste quindi per l'approvazione integrale del disegno di legge e prega la Commissione di non apportare alcuna modifica, allo scopo di giungere presto all'applicazione della legge.

BREGANZE, *Relatore*. Di fronte alle osservazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario, mi rimetto al giudizio della Commissione.

CAPALOZZA. Sono d'accordo con l'onorevole Berlinguer e con l'onorevole Sottosegretario. Però, a prescindere dall'orientamento che si può avere in ordine agli emendamenti che ha proposto il relatore, qualche riserva noi dobbiamo fare in ordine ad alcune modificazioni apportate dal Senato. In particolare sugli articoli 14 e 16, perché in questi punti il Senato è andato nettamente contro quello che era stato l'orientamento della nostra Commissione nel suo primo esame di questo disegno di legge.

D'altra parte, se è esatta l'osservazione dell'onorevole Sottosegretario circa le esigenze dei notai, diciamo così, di campagna o dei piccoli centri, i quali hanno affari meno importanti, è anche vero che essi hanno dei distretti notarili più vasti, eppertanto, attraverso il maggior numero di atti, possono compensare la deficienza dei grossi affari. Nei grossi centri è vero che ci sono affari più importanti, ma c'è anche un maggior numero di notai.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 con le modificazioni apportate dal Senato che è del seguente tenore:

« L'onorario graduale normale è di:

L.	500	per atto	fino a				L.	10.000
»	1.000	»	da oltre	L.	10.000	fino a	»	25.000
»	2.000	»	»	»	25.000	»	»	50.000
»	3.000	»	»	»	50.000	»	»	75.000
»	4.000	»	»	»	75.000	»	»	100.000
»	5.000	»	»	»	100.000	»	»	150.000
»	6.000	»	»	»	150.000	»	»	200.000
»	7.000	»	»	»	200.000	»	»	250.000
»	8.000	»	»	»	250.000	»	»	300.000

Se il valore dell'atto supera lire 300.000, è dovuto l'onorario di lire 8.000 aumentato di una somma calcolata in base alle seguenti aliquote applicabili per le rispettive quote di valore:

L. 1	% per quota di oltre			L.	300.000	fino a	. . .	L. 600.000
» 0,50	%	»	»	»	600.000	»	. . .	» 2.000.000
» 0,40	%	»	»	»	2.000.000	»	. . .	» 5.000.000
» 0,30	%	»	»	»	5.000.000	»	. . .	» 12.000.000
» 0,20	%	»	»	»	12.000.000	»	. . .	» 16.000.000
» 0,10	%	»	»	»	16.000.000	»	. . .	» 20.000.000
» 0,05	%	»	»	»	20.000.000	»	. . .	» 60.000.000
» 0,03	%	»	»	»	60.000.000	»	. . .	» 500.000.000

Non è dovuto alcun onorario per la quota eccedente il valore di lire 500.000.000.

Le quote dell'onorario graduale, fino a lire 50, non si computano; se superiori a lire 50, ma inferiori a lire 100, si arrotondano a lire 100».

(*È approvato*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 5 che, nel testo da noi approvato, suonava in questi termini:

« L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 2.000 ».

Il Senato ha modificato il comma come segue:

« L'onorario graduale nei casi di riduzione previsti dal presente articolo non può essere inferiore a lire 500 ».

BREGANZE, *Relatore*. Si tratta di una necessaria modificazione, in rapporto alla prima voce del nuovo articolo 3, che introduce l'onorario di lire 500 per atto fino a lire 10.000.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modificazione apportata dal Senato all'ultimo comma dell'articolo 5, che testè ho letto.

(*È approvata*).

Nell'articolo 9 la lettera *c*), secondo il testo della Camera, suonava in questi termini:

« *c*) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autenticati o registrati ».

Il Senato l'ha modificata come segue:

« *c*) lire 500, per ogni copia, estratto o certificato di libri di commercio, di altri registri e di documenti, che non siano pubblici o autentici o registrati ».

In sostanza ha sostituito alla parola « autenticati » la parola « autentici ».

BREGANZE, *Relatore*. Con l'emendamento del Senato si viene a ridurre praticamente a lire 500 l'onorario di copia di semplici certificati che non hanno obbligo di iscrizione a repertorio. Mi pare giusta la modificazione. La nostra Commissione aveva seguito il testo governativo, ma probabilmente si era trattato di un errore in cui si era incorsi nella stesura del testo originale. Sono perciò favorevole alla modificazione del Senato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la lettera *c*) dell'articolo 9 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvata*).

All'articolo 11 il secondo comma nel testo da noi approvato suonava in questi termini:

« L'onorario per le procure alle liti è di lire 1.000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori, a lire 300 per le cause del lavoro, a lire 200 per i ricorsi in materia di pensioni di guerra ».

Il Senato l'ha così modificato:

« L'onorario per le procure alle liti è di lire 1.000, ridotto a lire 500 per le cause innanzi ai conciliatori e ai pretori. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, tali onorari sono ridotti alla metà ».

BREGANZE, *Relatore*. Come si ricorderà, il testo originale del disegno di legge al secondo comma recava: « L'onorario di lire 500 per le procure alle liti innanzi ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali, alle corti d'appello; l'onorario di lire 1.000 per le giurisdizioni superiori ». Noi avevamo apportato la modificazione testè letta dal Presidente.

La nuova formulazione adottata dal Senato sembra tuttavia accettabile, perché si tratta di una variante di modesta entità e perché anche l'onorario di procuratore, per le cause di un certo valore, è superiore. Per le cause del lavoro e per i ricorsi in materia di pensioni di guerra, l'onorario relativo alle procure è ridotto alla metà.

Perciò ritengo che l'emendamento del Senato possa essere accolto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 11 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Nel testo della Camera dell'articolo 14, le lettere *a*) e *b*) del primo comma suonavano in questi termini:

« *a*) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata lire 500;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1.000 ».

Il Senato le ha così modificate:

« *a*) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 1.000;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 2.000 ».

Il Senato ha anche soppresso i commi 4°, 5° e 6°, che erano del seguente tenore:

« È data, in ogni caso, facoltà alle parti di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814.

Il notaio è tenuto a versare alla Cassa del Notariato il 10 per cento dell'onorario esatto per tutte le autentiche e per tutti gli atti di sua competenza, contemplati nel presente articolo.

Il gettito annuale di tali versamenti è destinato al fondo per i sussidi ai notai che hanno diritto all'integrazione della Cassa ».

BREGANZE, *Relatore*. Dopo un lungo intervento esplicativo del collega onorevole Foderaro, la Camera aveva adottato la formulazione poco fa letta dal nostro Presidente. Ad essa era addivenuta, considerando che le autentiche di atti in materia di autoveicoli sono cospicue come entità e sono quasi sempre effettuate da un numero limitato di notai. La Camera non aveva ritenuto di rapportare l'onorario né alla potenza né alla portata dell'autoveicolo.

D'altra parte nel comma 4° la nostra Commissione aveva richiamato le disposizioni degli articoli 17 e 20 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e dell'articolo 14 del regio-decreto legge 29 luglio 1927, n. 1814, che davano facoltà agli ufficiali del Pubblico registro automobilistico di effettuare le autentiche su atti relativi ad autoveicoli.

Al 5° comma, poi, avevamo previsto un ulteriore versamento del 10 per cento degli onorari, in favore della Cassa del notariato e da devolversi ad integrazione degli onorari dei notai rurali, come stabilito al 6° comma.

Il nostro Presidente ha già letto le modificazioni introdotte dal Senato. Queste, considerate nei confronti dei singoli contraenti, non rappresentano una incidenza veramente notevole. Io però, per parte mia, trovo eccessive sia l'onorario di lire 1.000 per motocicli e motocarrozzette, sia l'onorario di lire 2.000 per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi. Se si dovesse fare qualche arrotondamento, sarei tutto al più disposto a stabilire un onorario di lire 750 per la prima categoria e di lire 1.500 per la seconda.

L'onorevole Sottosegretario ha fatto presente che, per l'amore della perfezione, non conviene ritardare ancora l'approvazione di questo disegno di legge. Io però, poiché ritengo che difficilmente gli onorevoli colleghi potranno accogliere la modificazione introdotta dal Senato all'articolo 16, vorrei pregare il Presidente di lasciare sospesa l'approvazione dell'articolo 14, salvo a ritornarci sopra dopo discusso l'articolo 16. Se dovessimo rimandare il disegno di legge al Senato solo perché non accettiamo l'articolo 14, sarebbe sproporzionato, ma se fossimo d'accordo di modificare l'articolo 16, potrebbe essere il caso di rivedere anche l'articolo 14.

PRESIDENTE. Poiché non ci sono osservazioni sulla proposta del relatore, sospendiamo l'esame dell'articolo 14 e passiamo all'articolo 16.

Il primo comma di questo articolo, nel testo da noi approvato, era del seguente tenore:

« Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ridotti di un quarto ».

Esso è stato modificato dal Senato come segue.

« Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ».

BREGANZE, *Relatore*. Io ritengo che sia da conservare il testo della Camera, la quale aveva accolto la formulazione del disegno governativo.

Infatti, anche se il notaio, dovendo autenticare la firma su una scrittura privata, deve esercitare un controllo di legittimità e deve verificare che non ci siano norme in contrasto

con l'ordine pubblico e col buon costume; anche se egli deve provvedere agli adempimenti fiscali; tuttavia il suo impegno è certamente minore di quello che pone negli atti pubblici.

Per queste ragioni la nostra Commissione aveva ritenuto opportuno di riportarsi ai criteri seguiti dalla legge in vigore fino al 1923, la quale prevedeva la riduzione degli onorari alla metà, pur limitando la riduzione soltanto ai tre quarti.

Il Senato ha ritenuto invece che questa riduzione rappresenterebbe una menomazione della pubblica funzione del notaio, che il risparmio di spesa faciliterebbe l'attività affaristica di intermediari ed eliminerebbe dalla formazione dell'atto la collaborazione sostanziale del notaio.

Il Sottosegretario, qui presente, ha osservato molto opportunamente, durante la discussione al Senato, che era bene conservare una discriminazione, perché se nell'autenticare le firme sulle scritture private il notaio deve esercitare un certo controllo, tuttavia il suo impegno è certamente minore. Egli ha fatto anche un'altra osservazione che condivido: ha detto che non è possibile proibire alle parti di fare delle scritture private e di ricorrere al notaio per l'autentica delle firme; finché si ritiene positivamente la possibilità di avvalersi delle scritture private per determinati atti, non si può negare che esse debbano essere sottoposte a un onorario minore.

Mi sembra che questa impostazione sia la più esatta, nonostante le perplessità manifestate da alcuni senatori, perplessità che, a mio avviso, cadono, di fronte alle prevalenti osservazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Pertanto, ripeto, il relatore è d'avviso di ritornare al testo approvato dalla nostra Commissione.

FACCHIN. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore. Non si tratta di un problema di aliquote, ma di una questione di principio, ed è per questo che, secondo me, non possiamo approvare l'emendamento del Senato. Scritture pubbliche e scritture private sono due atti completamente diversi per la loro natura e la loro sostanza. Da una parte ci troviamo di fronte ad un atto pubblico che viene steso interamente dal notaio, il quale fa fede di tutto quanto in esso è contenuto; si tratta di un atto solenne e formale e deve, per queste ragioni, scontare un determinato onorario. Dall'altra, ci troviamo di fronte a una scrittura privata che può essere compilata dalle parti, dall'avvocato o da qualsiasi altra persona, e che si porta avanti al notaio unicamente per il lato materiale dell'autentica delle firme. L'opera del notaio, quindi, si limita all'identificazione e all'accertamento della persona che firma.

Ora a me pare, per una questione di principio, che non si possano gravare le due specie di atti col medesimo onorario notarile.

Si è espressa da parte dei senatori una preoccupazione per talune agenzie di affari e si è affermato che, per colpire l'attività di queste agenzie, è necessario equiparare le scritture private agli atti pubblici.

Non mi sembra che questo argomento abbia importanza; anzi, dobbiamo respingerlo, perché, se vi è una attività illecita di agenzie di affari, si debbono colpire le agenzie di affari, e non una legittima attività delle parti.

Debbo aggiungere un'altra considerazione. Coloro che hanno difeso la parità degli onorari nelle due specie di atti, non hanno parlato tanto della concorrenza esercitata dalle agenzie di affari, quanto della concorrenza degli avvocati. Ma se vi è una categoria particolarmente qualificata a compiere questi atti che hanno un contenuto legale e giuridico, questa è proprio la categoria degli avvocati. Gli avvocati hanno diritto di concludere e di stendere questi contratti: quindi, spiegando questa attività, essi rimangono nell'ambito specifico della loro competenza. Si deve lasciare alle parti la possibilità di servirsi dell'avvocato, salvo andare dinanzi al notaio per l'autentica delle firme. Potrei ricordare una prassi che esiste nella nostra provincia di Bolzano, in cui effettivamente l'avvocato assume una importanza per quanto riguarda la stesura di questi atti legali.

Per queste ragioni, senza aggiungere altro, sono dell'avviso che si debba ripristinare il testo già approvato dalla Camera, per le considerazioni che ho accennato, e anche per una ragione morale.

GORINI. Le responsabilità del notaio nell'attestare la capacità giuridica di una persona sono le stesse tanto in relazione ad una scrittura privata quanto ad un atto pubblico. Se le responsabilità sono le stesse, ai due atti va attribuito lo stesso valore. L'emendamento del Senato deve perciò essere accolto.

TINZL. Non posso che associarmi a quanto ha detto l'onorevole Facchin e non dovrei fare altro che ripetere quanto gia esposi allorché fu discusso nella nostra Commissione il presente disegno di legge, circa l'importanza che le scritture private hanno nel regime tavolare delle nostre province. Quando

a suo tempo fu introdotto il libro fondiario, si fece del tutto per agevolare e mettere ciascuno nella possibilità di compilare un atto autentico, che è la premessa per l'iscrizione nel libro tavolare. Si è così diffuso in quelle province il sistema del libro fondiario con atti compilati da avvocati e non da notai.

Per rispondere all'onorevole Gorini, dirò che il rischio che assume il notaio con l'autentica delle firme è largamente compensato dal fatto che egli percepisce i tre quarti dell'onorario spettantegli per la compilazione dell'atto pubblico.

Sono perciò del parere di ripristinare il testo approvato dalla nostra Commissione.

CAPALOZZA. Vorrei anche prescindere dai rilievi fatti dall'onorevole Facchin per quanto riguarda gli avvocati. Ma a me sembra che le ragioni addotte dal collega siano sostanzialmente esatte. Eppertanto, anche per le considerazioni esposte dal collega Tinzl e dall'onorevole relatore, penso che si debba ritornare al testo già da noi approvato.

FODERARO. È pacifico che l'autenticazione da parte del notaio delle firme apposte ad una scrittura privata o ad altri atti in genere è un lato eccezionale riguardo alla funzione del notaio. Questa, secondo la nostra legislazione – a differenza dal concetto anglosassone – è di interpretare la volontà delle parti. Ora, nell'autentica delle firme, il notaio compie una funzione completamente differente da quella essenziale notarile; si può addirittura dire che questa ne resti snaturata. Infatti il notaio non entra nel contenuto dell'atto, trattandosi di scrittura privata, ma presenzia all'apposizione delle firme e attesta l'indennità delle persone che firmano.

Quando la Camera ha ridotto l'onorario ai tre quarti del valore, mi pare che abbia agito con criterio di molta larghezza, perché i tre quarti rappresentano quasi l'intero onorario, mentre il notaio non solo non assume responsabilità per il contenuto dell'atto, ma compie una attività puramente certificante, che potrebbe essere adempiuta anche da altri pubblici ufficiali, ad esempio, come avviene qualche volta, dal segretario comunale.

Il Senato, perciò, è andato a mio avviso troppo oltre, e noi dobbiamo restare fermi al testo già approvato dalla nostra Commissione.

BERLINGUER. Sono d'accordo con quanto è stato detto sinora e con l'osservazione dell'onorevole Foderaro: abbiamo fin troppo abbondato riducendo l'onorario soltanto di un quarto ! Vorrei però che i colleghi considerassero se valga la pena, per questo solo emendamento, rimandare il disegno di legge al Senato.

PETRILLI. È il principio, che bisogna affermare.

TESAURO. Se noi siamo sostanziamente d'accordo, abbiamo un solo dovere: quello di mantenere il testo già approvato dalla Camera. Le preoccupazioni esposte dal collega Gorini, credo che costituiscano un motivo di più determinante per il mantenimento del testo della Camera; poiché egli ha posto l'accento sulla responsabilità che deriva al notaio dall'autentica delle firme e ha posto in rilievo che quella responsabilità esiste anche per gli atti autentici. Ma, riconosciuto questo, dobbiamo anche riconoscere che profondamente diversa e maggiore è la responsabilità complessiva che assume il notaio quando pone in essere un atto pubblico. Quindi, seguendo il criterio dell'onorevole Gorini, dobbiamo ritenere che anche da questo punto di vista è giustificata una diversa valutazione dell'onorario notarile.

PRESIDENTE. Io sono contrario all'emendamento apportato dal Senato non solo per tutte le ragioni esposte dai colleghi, ma anche per una questione di principio. L'accettazione dell'emendamento del Senato importerebbe in definitiva una violazione del principio dell'autonomia delle parti. Infatti, se una scrittura privata autenticata da notaio importerà lo stesso onorario dell'atto pubblico, le parti saranno indotte a ricorrere sempre direttamente all'atto pubblico.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Io ho sostenuto al Senato con una certa vivacità la tesi che oggi viene sostenuta dalla maggioranza di questa Commissione, tesi che effettivamente sembrava rispondere ad un principio, vorrei dire, morale. Ma la maggioranza del Senato ha opinato diversamente.

Ora, pur restando nella mia precedente impostazione per quanto riguarda la sostanza, sono dell'opinione dell'onorevole Berlinguer, perché ritengo che si tratti di una piccola questione, specialmente in relazione al limitato numero dei casi che si presenteranno. All'infuori degli atti di compravendita di immobili, che possono essere trascritti solo se fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, in tutti gli altri atti, fatti per scrittura privata, non sarà mai chiesta l'autenticazione del notaio, perché l'elemento che si vuole raggiungere, quello della data certa, si ottiene con la semplice registrazione dell'atto.

Ora, è un bene o è un male che gli atti relativi a convenzioni immobiliari siano riservati ai notai? Non solo sotto l'aspetto professionale, che deve essere considerato, ma anche sotto l'aspetto della funzione in rapporto alla pubblica fede, effettivamente, forse, è un bene che non sia incoraggiata l'abitudine di redigere le convenzioni immobiliari per scrittura privata. Sappiamo quanti guai, specialmente nelle province meridionali, combinano le parti con le scritture private immobiliari. I colleghi avranno avuto esperienza in diecine e diecine di cause del danno venuto alle parti per non essersi rivolte all'opera del notaio.

D'altra parte si dice che nelle autentiche il notaio si limita a svolgere la funzione del notaio anglosassone, che attesta soltanto che la firma è stata apposta dinanzi a lui. Ma un certo sindacato di legittimità deve essere portato dal notaio anche nelle scritture private, poiché egli deve vedere se eventualmente la convenzione non sia contraria alle leggi sostanziali dello Stato, al buon costume e via di seguito. Il notaio ha poi la responsabilità per tutti gli atti fiscali successivi, per la trascrizione, per la voltura, ecc.

BREGANZE, *Relatore*. Ma per questi adempimenti viene pagato a parte!

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. D'altra parte non vi è una differenza sostanziale fra i tre quarti dell'onorario, che si vorrebbe assegnare e l'onorario intero. Io capirei che si volesse stabilire l'onorario fisso; ma, una volta arrivati ai tre quarti, si può accedere anche ai quattro quarti!

Non dimentichiamo – anche se non può essere un motivo sostanziale – che oggi è in vigore una legge per la quale i notai percepiscono l'onorario intero in sede di autentica. Il disegno di legge in esame ha lo scopo di aumentare la tariffa degli onorari notarili. Non capisco perché su questo punto ci dovrebbe essere invece una riduzione.

Io mi sono battuto al Senato per sostenere la tesi della Camera, ma al punto in cui siamo non credo che convenga insistere; e ciò per ragioni di tecnica legislativa, dato tutto il lavoro che ci appesantisce, per la scarsa importanza di questa questione, per la questione di fondo, che può consigliarci di riservare gli atti di trasferimento immobiliare ai notai. E siccome questo non lo vogliamo dire *rotundis verbis*, lo facciamo attraverso questa forma. Quante volte ci sono state cause in questa materia, provocate dagli errori fatti dalle parti!

FODERARO. E quante cause ci sono state per errori notarili! Del resto, se fosse questo solo il problema!

BREGANZE, *Relatore*. Non mi nascondo le perplessità rappresentate dall'onorevole Berlinguer e dal Sottosegretario di Stato. Però le ragioni addotte dai colleghi in senso difforme sono prevalenti.

Non occorre ricordare che questa riduzione di un quarto non fu portata dalla nostra Commissione, ma era prevista dal testo di legge governativo. La preoccupazione di far presto è lodevolissima, ma la questione in esame ha un certo rilievo. D'altra parte, se dal 1923 a oggi c'è stata la parificazione degli onorari, sta anche di fatto che per un lungo periodo precedente era stata adottata una divisione addirittura alla metà. È vero che il notaio nelle scritture private autenticate attesta la capacità giuridica delle persone ed è investito anche del controllo fiscale; ma permane il fatto che l'atto non è steso dal notaio. Queste operazioni non riguardano soltanto i diritti immobiliari, ma possono verificarsi anche per diritti diversi.

Mi pare quindi che le ragioni apprezzabilissime del Sottosegretario e del collega Berlinguer non siano prevalenti rispetto a quelle che hanno prospettato altri colleghi.

PRESIDENTE. Porrò ai voti il testo del primo comma dell'articolo 16 approvato dal Senato che, come ho già detto, è del seguente tenore:

« Per l'autenticazione di firme apposte a scrittura privata, sono dovuti gli onorari graduali e fissi corrispondenti al contenuto dell'atto ».

BERLINGUER. Per dichiarazione di voto. Io ho dichiarato che potevo accettare l'emendamento del Senato, non perché dissentissi dalle ragioni esposte dai colleghi, perché anzi sarei arrivato alla riduzione ad un quarto, non di un quarto, ma perchè mi prospettavo ragioni di opportunità. E queste diventano anche più perentorie, dopo le osservazioni del collega Foderaro. Stabilendo una specie di punto morto tra Camera e Senato, si potrebbe arrivare anche ad un irrigidimento, che renderebbe impossibile l'approvazione della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Senato al primo comma dell'articolo 16.

(*Non è approvato*).

Si intende allora ripristinato l'articolo 16, nella formulazione precedentemente approvata

dalla Camera. Torniamo ora ad esaminare le modifiche apportate dal Senato all'articolo 14.

BREGANZE, *Relatore*. Ho già espresso le mie considerazioni. Io sarei disposto ad aderire almeno in parte al testo del Senato. In modo particolare aderirei alla proposta di soppressione del comma quarto, perché, quando abbiamo approvato questo comma, siamo partiti dal presupposto errato che la facoltà prevista dalla legge del 1927 fosse tuttora vigente. Il decreto-legge 15 marzo 1927 prevedeva la facoltà per i funzionari del Pubblico registro automobilistico, per i podestà e per i conciliatori di addivenire all'autentica delle firme negli atti costitutivi di privilegio e in altri atti elencati nel decreto stesso. Senonché col regio decreto del 3 giugno 1940 si è abrogata esplicitamente questa disposizione. Richiamarla in vita, non corrisponderebbe ad una buona tecnica legislativa.

Io aderirei quindi alla soppressione di questo comma, proposta dal Senato.

Il Senato ha pure soppresso i commi 5° e 6°, i quali prevedevano, in considerazione delle disagiate condizioni dei notai rurali meridionali, un aumento della percentuale dovuta alla Cassa del notariato dal 20 al 30 per cento in materia di autoveicoli; ed era previsto che questo *plus* sarebbe stato destinato dalla Cassa ai sussidi integrativi per i notai.

Già in occasione dell'approvazione di questo disegno di legge alla Camera, io avevo sollevato delle perplessità su questo emendamento, che era stato proposto dall'onorevole Musolino, per la macchinosità che comportava e perché non mi pareva che esso assicurasse un cospicuo incremento alla Cassa. Quindi, per parte mia, non sarei alieno dall'aderire alla soppressione adottata dal Senato. Se la Commissione fosse però di contrario avviso, riterrei utile che i commi 5° e 6° fossero fusi in un unico comma.

Venendo alle modificazioni alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, ho già rilevato come esse, nei riflessi del singolo privato, non siano notevoli. Però mi pare che le considerazioni fatte dal collega Foderaro e da altri colleghi nella precedente discussione abbiano messo in luce come gli onorari rispettivamente di mille e duemila lire siano troppo elevati.

Per non dare l'idea di un nostro irrigidimento, non sarei alieno, data la limitata incidenza nei riguardi dei singoli contraenti, di elevare le cifre già da noi approvate da lire 500 e 1.000 rispettivamente a 750 e 1.500.

FODERARO. Le modifiche del Senato all'articolo 14 sono profonde, contrariamente a quanto ha accennato l'onorevole relatore. Perché, in sostanza, il Senato per quanto riguarda il comma relativo alla riviviscenza da parte dei funzionari del Pubblico registro automobilistico della facoltà di autentica, non ha scelto una via intermedia, ma quella che faceva comodo ai notai. La Camera aveva stabilito gli onorari di lire 500 e di lire 1.000 in relazione alla libertà lasciata alle parti di servirsi dei notai o dei funzionari del Pubblico registro automobilistico per le autenticazioni. La facoltà stabilita nel regio decreto-legge del 1927 era stata effettivamente abrogata da una legge successiva e noi abbiamo forse formulato male questo comma; ma sostanzialmente volevamo dire che dovevano rivivere quelle disposizioni. Comunque, se il Senato avesse creduto di non farle rivivere e quindi di non lasciare arbitre le parti di rivolgersi al notaio o al funzionario del Pubblico registro automobilistico, avrebbe dovuto fare opera di giustizia, nel sopprimere questa facoltà, mantenendo ferme le tariffe che noi avevamo ridotte.

Il notaio in questa materia si limita a mettere la firma di autentica sugli stampati che vengono a lui presentati; tutta l'altra opera non è attività sua. Ora a me pare che, se non si sopprime il capoverso relativo alla riviviscenza delle norme del decreto-legge 15 marzo 1927, si può stabilire qualsiasi tariffa per i notai, perché le parti saranno sempre libere di rivolgersi o al notaio o ad altra autorità; ma se si sopprime il riferimento al decreto-legge del 1927, l'onorario di lire 500 e di lire 1.000 stabilito da noi è più che sufficiente per compensare adeguatamente l'opera del notaio.

Richiamo soprattutto l'attenzione sui motocicli e le motocarrozzette È un problema che ci deve interessare dal punto di vista sociale. La legislazione sta facendo dei passi gravi in questa materia. Il motociclo, secondo il codice della strada, sarà sottoposto a patente...

BREGANZE, *Relatore*. Questo è un bene.

FODERARO. Basterebbe un esame di conoscenza delle norme stradali, ma non si può equiparare la patente per il motociclo a quella per l'automobile!

Le disposizioni sulla circolazione stradale, che tra giorni andranno al Senato, aggravano la situazione delle motoleggere. Questi poveri lavoratori, che non comprano un oggetto di lusso, ma una motoleggera, per recarsi sul luogo di lavoro, vengono sottoposti quasi alle stesse norme degli autoveicoli.

Questo è molto grave anche dal punto di vista sociale.

Perciò io ritengo sufficienti per i motocicli e le motocarrozzette le 500 lire di onorario. Per le autovetture, il Senato ha portato le mille lire a duemila lire; il relatore propone 1.500 lire e potrebbe anche andare quest'ultima cifra. Però, sarebbe meglio, secondo me, tornare anche su questo punto al testo della Camera.

Se saranno ripristinati nel primo comma gli onorari già decisi dalla nostra Commissione, sarò favorevole alla soppressione del quarto comma dell'articolo.

MUSOLINO. La soppressione dei comma quinto e sesto colpisce in genere tutti i notai dei piccoli centri, che sono sussidiati dalla Cassa del notariato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Senato ha favorito proprio i notai dei piccoli centri, perché ha aumentato le tariffe per gli atti minori.

MUSOLINO. Dato che il Senato si è preoccupato di aumentare al secondo comma i diritti di autentica da 500 a 1.000 e da 1.000 a 2.000 lire per i cicli, motocicli, autovetturette, ecc., favorendo la categoria dei notai che stanno nei grossi centri e che guadagnano di più, per spirito di equità doveva mantenere questo emendamento che era stato da noi proposto per dare un sussidio maggiore ai notai che beneficiano ben poco di questa legge. Il nostro emendamento cercava appunto di livellare il più possibile le distanze che ci sono tra i notai dei grossi centri e quelli dei piccoli centri.

AMADEI. Il fatto della soppressione del comma quarto obbliga il contraente a rivolgersi sempre al notaio. Mi pare allora che le tariffe da noi approvate non debbano essere aumentate.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ricorderò innanzi tutto che nella proposta governativa le tariffe su questo punto erano molto più pesanti, perché portavano per i motocicli e le motocarrozzette mille lire, per le autovetture 2.000 lire, per gli autoveicoli industriali 2.000 a 5.000 lire, secondo la portata.

Questo era il risultato di un calcolo di proporzione, che interferiva su tutta la legge.

La Camera ha portato una diminuzione drastica; il Senato ha rifatto in parte il cammino di quella che era stata l'impostazione ministeriale.

A me non pare che ci sia da soffermarci tanto su questo punto, anche perché in definitiva le differenze non sono rilevanti. In ogni caso, va tenuto presente che queste cifre si riferiscono a oggetti di un valore abbastanza importante: i motocicli e le motocarrozzette costano circa 200.000 lire, gli altri autoveicoli un milione, un milione e mezzo e anche di più.

BREGANZE, *Relatore*. Io insisto nella adesione all'emendamento soppressivo del quarto comma. Anche per il quinto e sesto comma accetto la soppressione, perché le osservazioni del collega Musolino sono assorbite dalla modifica all'articolo 3.

Per quanto concerne il comma primo, tenuta presente l'abolizione del comma relativo alla facoltà alternativa prevista dalla legge del 1927, propongo il mantenimento degli onorari in lire 500 per i motocicli e le motocarrozzette e di 1.000 lire per le vetture, autoveicoli industriali e rimorchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la nuova formulazione delle lettere *a*) e *b*) proposta dal Senato e di cui dò di nuovo lettura:

« *a*) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 1.000;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 2.000 ».

(*Non è approvata*).

Si intendono pertanto ripristinate le lettere *a*) e *b*) precedentemente approvate dalla nostra Commissione e che sono del seguente tenore:

« *a*) per motocicli o motocarrozzette di qualsiasi specie e cilindrata, lire 500;

b) per autovetture, autoveicoli industriali e rimorchi, lire 1.000 ».

Il relatore si è dichiarato favorevole alla soppressione adottata dal Senato dei commi quarto, quinto e sesto, già approvati dalla nostra Commissione.

Pongo in votazione la soppressione del quarto comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione del quinto comma.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la soppressione del sesto comma.

(*È approvata*).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 17.

Nel testo della Camera esso suonava in questi termini:

« Il versamento di dette quote di onorari è eseguito all'Archivio notarile del distretto

al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori. Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'Archivio notarile l'aggio del 2 per cento ».

Il Senato l'ha trasformato in questi altri due commi:

« Il versamento di dette quote di onorari è eseguito:

a) per gli atti soggetti a registrazione, all'ufficio del Registro, al momento della registrazione di ciascun atto;

b) per gli atti non soggetti a registrazione e per quelli di ultima volontà, all'Archivio notarile, al momento della presentazione degli estratti mensili dei repertori.

Sull'importo delle somme riscosse è trattenuto dall'ufficio del Registro, o dall'Archivio natarile, l'aggio del 2 per cento ».

BREGANZE, *Relatore*. La nostra Commissione, tenute presenti le considerazioni espresse dalla relazione governativa, la quale fondamentalmente aveva fatto notare come gli archivi notarili avessero una specifica competenza per la riscossione delle quote interessanti la Cassa del notariato, aveva acceduto al testo del Governo.

Il Senato ha modificato questa disciplina. Il relatore al Senato aveva in proposito osservato che, secondo il Consiglio notarile, la riscossione degli onorari per la quota afferente alla Cassa del notariato da parte dell'Ufficio del registro era tecnicamente migliore e aveva anche ricordato la tesi degli Archivi notarili, secondo la quale questi sono in grado di effettuare ogni controllo. Lo stesso relatore aveva opinato che la tesi della Cassa del notariato era più agevole e d'altra parte più sicura, perché l'Ufficio del registro è più vicino nello spazio e nel tempo che non gli Archivi notarili. Un altro senatore che è intervenuto aveva ricordato che il sistema attuale è basato su una disciplina a vantaggio della Cassa del notariato, che interessa i notai, per cui questi sono più qualificati ad esprimere la soluzione migliore; d'altra parte la riscossione a mezzo dell'Ufficio del registro è un mezzo più comodo e attivo, perché le parti non possono sottrarsi. L'Archivio notarile è in grado di fare il controllo, quando vengono effettuati i resoconti. L'aumento di valore è già attuato dall'Ufficio del registro. Un altro senatore ha però osservato che l'Archivio notarile con maggiore idoneità e con maggiore armonia può effettuare questi controlli, tanto più che non si tratta di materia di competenza dell'Ufficio del registro. Un altro senatore, precisamente il senatore Azara, opinava per la soluzione del Consiglio notarile.

Personalmente, ho l'impressione che la formula già adottata dal Governo e da noi seguita sia la migliore, in quanto il controllo così effettuato appare affidato ad organi tecnicamente preparati. Insisterei quindi perché tornassimo al nostro testo. Correlativamente l'articolo 43 che il Senato ha soppresso dovrebbe rivivere nel testo da noi formulato.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Senato all'ultimo comma dell'articolo 17, di cui ho testè dato lettura.

(*Non è approvato*).

Ritorna quindi in vita il testo di questo comma approvato precedentemente dalla Camera. Come ha detto il relatore, in relazione alla modificazione apportata all'ultimo comma dell'articolo 17 il Senato aveva soppresso l'articolo 43. Poichè non abbiamo accettato quella modificazione, occorre far rivivere questo articolo.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 43 del testo della Camera, operata dal Senato. S'intende che, se la soppressione viene respinta, è ripristinato il detto articolo 43, che suona in questi termini:

« L'importo dell'aggio di cui agli articoli 17 e 42 è ripartito semestralmente fra il personale in servizio nell'Amministrazione degli archivi notarili, secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ».

(*Non è approvata*)

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

GORINI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modificazioni al Codice di procedura penale (1121).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge concernente « Modificazioni al Codice di procedura penale ».

La Commissione aveva già nominato un Comitato di studio sui vari provvedimenti di legge concernenti riforme più o meno parziali del Codice di procedura penale, dalla proposta di legge più ampia dell'onorevole Leone a quelle degli onorevoli Capalozza, Berlinguer e altri. Ora il Governo ha presentato questo disegno di legge. Resta inteso che il Comitato è investito anche e soprattutto dell'esame di questo disegno di legge, che riguarda la stessa materia. Vorrei pregare il Presidente del Comitato e il Comitato stesso di riunirsi sollecitamente, in modo da poter svolgere i lavori, e riferire presto alla Commissione plenaria.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modificazioni alla tariffa degli onorari e dei diritti spettanti ai notai, ai Consigli notarili e agli Archivi notarili ». (*Modificato dalla II Commissione permanente del Senato*). (*595*-B):

Presenti	29
Votanti	28
Astenuto	1
Maggioranza	15
Voti favorevoli	25
Voti contrari	3

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Ballesi, Bernardi, Bottonelli, Berlinguer, Bovetti, Breganze, Bucciarelli Ducci, Caccuri, Capalozza, Colitto, Concetti, Facchin, Foderaro, Fumagalli, Madia, Mezza Maria Vittoria, Murgia, Musolino, Natali Lorenzo, Petrilli, Riccio Stefano, Schirò, Silvestri, Tesauro, Tinzl, Tosato e Vischia.

Si è astenuto:

Gorini.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI